



COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER

*“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.*

ISTITUZIONE DELLA DE. CO.

DENOMINAZIONE COMUNALE”

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 - La struttura organizzativa

Art. 6 – Logo DE.C.O.

Art. 7 - Le iniziative comunali

Art. 8 - Le tutele e le garanzie

Art. 9 - Le attività di coordinamento

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 11 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

Art. 12 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 13 - Istituzione di un Osservatorio comunale

Art. 14 - Norme finali

* * *

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De. Co. (Denominazione Comunale);
- b. dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c. d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- d. di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
- e. di rilasciare un marchio De. Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.3, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De. Co.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangono.
- Ai fini delle procedure per il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta DOP; Indicazione Geografica Protetta IGP; Attestazione di Specificità A. S.; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De. Co. (Denominazione Comunale) da più di tre anni.

Art.3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale – SUAP un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati, tipici del territorio del Comune di Otranto che ottengono la De. Co..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De. Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De. Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro- alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse, condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati,;
 - olio e vino;
 - prodotti vivaistici tradizionali;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina tipica locale;
 - bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De. Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De. Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 con sede legale e operativa nell'ambito del Comune di Otranto.
7. Su proposta della commissione di cui all'art.5, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De. Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De. Co. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De. Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De. Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De. Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De. Co.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De. Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
5. Funge da Segretario il Responsabile del Servizio dell'Ufficio SUAP.
5. L'Utilizzo del marchio De. Co. è gratuito.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'ufficio SUAP.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

3. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De. Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco con apposito decreto ed è presieduta dall'Assessore con delega al Settore Attività Produttive, e ne fanno parte:

- n. 1 esperto del settore agro-alimentare;
- n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
- n. 1 esperto del settore commerciale;
- il responsabile della struttura comunale dell'Ufficio SUAP, con funzione da segretario.

4. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

8. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De. Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

10. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De. Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De. Co..

11. L'iscrizione delle imprese nel registro De. Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area competente.

12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.

13. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De. Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

14. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

15. L'iscrizione nel registro De. Co. non comporta oneri per l'impresa.

16. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De. Co..

Art 6 Logo De. Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art 3, viene adottato un apposito Logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

Il Logo di forma quadrata raffigura, su uno sfondo di colore bianco con bordo di colore rosso, l'albero dell'ulivo con intrecciato sul tronco il serpente, presente nello stemma civico della città, cui sono collegati i tralci della vigna; in calce all'esterno del Logo vi è la scritta Denominazione Comunale e lo stemma della città di Otranto.

Art. 7 Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De. Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8
Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9
Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10
Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De. Co. (Denominazione Comunale) da più di 5 anni.

Art. 11
Istituzione di una speciale Sezione nel sito istituzionale dell'Ente

1. E' istituita una sezione nel sito istituzionale dell'Ente per la consultazione pubblica, dove vengono raccolte tutte le pubblicazioni, anche espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 12
Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 13
Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art 14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

Art. 14
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

LOGO DE.C.O.

ALLEGATO "A"

